

Allegato B al rep. n. 44619/20111

**Statuto della società:**

**SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO S.p.A.**

**in forma abbreviata " S . I . T . M . S . p.A."**

**Art. 1 - DENOMINAZIONE**

**1.1** E' costituita ai sensi dell'art. 68, del Decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2005 n. 3/L, dell' art. 58 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, e dell' art. 10, co. 7, lett. d), della L.P. 17 giugno 2004, n. 6, una società unipersonale per azioni a totale partecipazione del Comune di Molveno,

**SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO S.p.A.,**

**in forma abbreviata "S . I . T . M . S . p.A."**

**1.2** La Società quale strumento in house providing di intervento dei soci pubblici è soggetta all'indirizzo e controllo degli stessi nelle forme previste dal successivo articolo 8 e seguenti in materia di controllo analogo.

**Art. 2 - SEDE**

**2.1** La Società ha sede nel Comune di Molveno (TN).

**2.2** L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede nell'ambito del Comune di Molveno (TN) e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative di istituire, uffici amministrativi, succursali e filiali.

**Art. 3 – OGGETTO SOCIALE**

**3.1** La Società quale impresa strumentale del Comune di Molveno, a cui è affidata l'erogazione di servizi pubblici locali o servizi/forniture/lavori nell'ambito turistico in favore del Comune di Molveno, ha per oggetto l'attività di gestione del campeggio comunale e degli impianti turistici e sportivi di proprietà comunale e il loro completamento infrastrutturale, nonché tutti i servizi di carattere generali riguardanti lo sviluppo turistico e la promozione della località e più in particolare le seguenti attività:

a) esercizio del campeggio comunale, che corrisponde nella messa a disposizione degli utenti di aree attrezzate per roulotte e campeggiatori. Tale servizio pubblico si compone anche dei rami d'azienda, da gestire direttamente o da concedere a terzi, costituiti dallo spaccio e dal bar tavola calda, dal bar "piscina", dall'area sosta camper, dagli adiacenti parcheggi comunali in località Ischia e località Lido e altri che verranno in futuro realizzati, comprendendo la manutenzione delle spiagge di proprietà comunale e del verde in zona Lido;

b) esercizio degli impianti turistici e sportivi di proprietà comunale e di altri impianti ove la Società fosse richiesta dal Comune o da terzi di svolgere la propria attività che corrisponde alla messa a disposizione degli utenti, con politica tariffaria, il servizio sport, ricreativo, musicale e educativo negli impianti sportivi costituiti, per quelli di proprietà comunale, nella piscina comunale, nei campi da tennis, nel palazzetto polifunzionale, nel minigolf, nel bocciodromo, nell'area noleggio barche e pedalò, nell'area pallavolo e basket e nel campo da calcio e in quelli che verranno in futuro costruiti, anche di terzi;

c) esercizio del palazzo dei congressi e delle attività correlate;

d) progettazione e costruzione di impianti turistico e sportivi di completamento delle infrastrutture esistenti anche su atto di concessione su beni appartenenti al patrimonio disponibile comunale;

e) promozione e valorizzazione dell'immagine turistica della località

mediante la realizzazione di attività finalizzate allo sviluppo del turismo ambientalmente sostenibile.

**3.2** Inoltre la Società può eseguire tutte quelle attività, collegate con la gestione del campeggio comunale e degli impianti turistici e sportivi di proprietà comunale, di incremento turistico per la comunità di Molveno e di partecipazione ad organismi pubblici o privati operanti nel turismo locale e d'ambito.

**3.3** La Società può altresì compiere tutte quelle attività analoghe, affini o connesse alle precedenti nonché operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, assumere mutui, finanziamenti e prestiti, rilasciare garanzie reali o personali anche a favore dei soci o di terzi, purché utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Salvi i limiti di legge, può assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o Società, aventi scopo analogo o affine al proprio o anche operanti nell'ambito turistico locale, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e purché non in via prevalente e nei confronti del pubblico, nonché costituire o partecipare alla costituzione di associazioni temporanee d'impresa.

**3.4** Ai sensi dell'art. 16 del Dlgs. 19 agosto 2016 n. 175 la società è vincolata ad effettuare oltre l'ottanta per cento del suo fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato può essere rivolta anche a finalità diverse ed è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società

#### **Art. 4 - DURATA**

**4.1** La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) salvo proroghe o anticipato scioglimento a sensi di legge o di statuto.

#### **Art. 5 - CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI**

**5.1** Il capitale è fissato in Euro 958.000,00 (novecentocinquantottomila virgola zero zero). Esso è suddiviso in n.958.000 (novecentocinquantottomila) azioni nominative ordinarie del valore nominale di 1 (uno) Euro cadauna, ma la società non emette i relativi titoli; la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

**5.2** Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

**5.3** L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.

**5.4** L'aumento del capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate.

**5.5** Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge

mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

**5.6** Il domicilio dei soci, nei rapporti con la Società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ottenerne estratti a proprie spese.

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

#### **Art. 6 - PARTECIPAZIONI – TRASFERIMENTO DELLE AZIONI E DELLE PARTECIPAZIONI**

**6.1** Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Tuttavia con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli artt. 2348 e seguenti del Codice Civile. In tal caso le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

**6.2** Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

**6.3** Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro sulle azioni si applica l'articolo 2352 del Codice Civile.

**6.4** Per l'acquisto da parte della Società di azioni proprie, per il compimento di altre operazioni su azioni proprie e per l'acquisto di azioni da parte di Società controllate si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile.

La Società controllata da altra Società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa. È vietato alle Società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di Società fiduciaria o per interposta persona.

**6.5** Il capitale sociale è interamente riservato al Comune di Molveno. Non avrà efficacia nei confronti della società qualsiasi atto di trasferimento che determini il venire meno del suddetto requisito di partecipazione.

**6.6** La Società istituisce il libro soci da tenersi a cura degli amministratori con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, nel quale vanno indicati i dati relativi al socio, la quota di partecipazione, i versamenti effettuati, nonché l'eventuale numero di fax ai fini stabiliti nel presente statuto.

#### **Art. 7 - ORGANI DELLA SOCIETA'**

1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

2. È fatto divieto di istituire organi diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### **Art. 8 - CONTROLLO ANALOGO**

**8.1** Il Comune di Molveno esercita sulla società un controllo analogo a quello effettuato sui propri servizi.

Tale controllo analogo si concretizza in speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulla Società, al fine di assicurare il perseguimento della missione della Società e la conformità del servizio prestato all'interesse pubblico dell'ente pubblico partecipante. Gli speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo riconosciuti all'ente pubblico partecipante sono aggiuntivi rispetto ai diritti loro spettanti in qualità di socio secondo la disciplina del Codice Civile.

**8.2** Le indicazioni provenienti dal ente pubblico sono vincolanti per l'Organo amministrativo e per l'assemblea dei soci, i quali sono tenuti a darvi attuazione.

I poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sono esercitati in conformità con le modalità e le tempistiche di funzionamento degli organi sociali e, comunque, senza cagionare danni o ritardi all'operato della Società il mancato esercizio di detti poteri entro i termini previsti per le convocazioni e/o deliberazioni degli organi sociali cui si riferisce il controllo, equivale all'espressione di parere favorevole.

**8.3** Al soggetto che esercita il controllo analogo è sempre riconosciuta facoltà ispettiva sull'attività esercitata dalla Società.

**8.4** Il controllo analogo dell'Ente socio si esplicita prevalentemente nelle seguenti forme e modalità:

a) mediante la nomina da parte dell'Assemblea dei soci dell'Organo amministrativo;

b) tramite l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci di una relazione previsionale contenente il piano strategico per lo sviluppo della società e dei servizi offerti; l'Assemblea ha comunque facoltà di emendare ed integrare i contenuti della stessa relazione al fine di conformare la programmazione societaria alle esigenze dell'Ente socio;

c) tramite l'esercizio dei poteri di controllo contestuale all'attività mediante richiesta all'Organo amministrativo di una relazione sul generale andamento societario che deve contenere informazioni sui risultati raggiunti e sulla prevedibile evoluzione della gestione in relazione al conseguimento degli obiettivi sociali e l'assunzione delle eventuali conseguenti determinazioni;

d) tramite l'esame del bilancio di esercizio e della relazione sul governo societario resa ai sensi dell'art. 9 e l'assunzione delle eventuali conseguenti determinazioni;

e) mediante l'espressione dei poteri di direttiva e l'assunzione delle decisioni riservate all'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 10.

#### **Art. 9 - RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO**

1. L'Organo amministrativo, a chiusura del bilancio sociale, predispone una Relazione annuale sul governo societario, con cui predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, e indica gli strumenti e gli interventi eventualmente adottati in tema di:

a) conformità dell'attività societaria alle norme in tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile;

b) controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione.

2. La relazione è presentata all'Assemblea unitamente al bilancio sociale.

3. L'Assemblea si esprime sulla relazione approvandone i contenuti ed eventualmente fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

#### **Art . 10 - ASSEMBLEE**

**10.1** L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e decide nel rispetto delle direttive e degli indirizzi strategici e programmatici stabiliti dal Comune di Molveno, che esercita il controllo previsto dall'art. 10 della legge provinciale 17 giugno 2004 n. 6.

**10.2** L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- d. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- e. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f. il piano industriale, comprensivo degli investimenti strategici.

**10.3** Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 16 dello statuto;
- d. l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all'art. 16 dello statuto;
- e. le altre materie ad essa attribuite dalla legge o dal presente statuto.

**10.4** L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche su domanda dei soci ai sensi dell'art. 2367 C .C.; l'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea.

L'Assemblea viene convocata con avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea o mediante avviso pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea nei seguenti quotidiani: 'L'Adige' e/o 'Il Trentino'.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una seconda convocazione ed ulteriori convocazioni, per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'assemblea di seconda convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

**10.5** L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di nomina di quest'ultimo.

In caso di assenza o di impedimento, l'Assemblea sarà presieduta dalla

persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

**10.6** Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta nel rispetto dei limiti prescritti dall'art. 2372 C.C..

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

**10.7** E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società.

**10.8** Ogni azione attribuisce il diritto di voto, salvo che nel caso in cui siano state create azioni senza diritto di voto o con diritto limitato a particolari argomenti, o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni, non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera col voto favorevole di almeno i due terzi del

capitale rappresentato in assemblea; la deliberazione è comunque adottata se consegue il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Anche in seconda convocazione, è comunque necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato, la proroga della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al II comma dell'art. 2351.

Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

**10.9** Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge o dal Presidente dell'assemblea.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

## **Art. 11 - AMMINISTRAZIONE**

**11.1** La Società è, di norma, amministrata da un Amministratore Unico. In alternativa, nei casi e nei modi previsti dalla legge, la società potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti, compreso il Presidente. Il numero dei componenti è determinato dall'Assemblea.

Deve essere rispettato il principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

I componenti dell'Organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

**11.2** Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 Cod. Civ..

Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 Cod. Civ..

**11.3** Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. In mancanza di qualsiasi precisazione gli amministratori si intendono nominati per tre esercizi. Essi sono rieleggibili.

Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri

provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

**11.4** Nel caso in cui sia nominato un Consiglio di Amministrazione, nella sua prima adunanza, esso nomina fra i propri componenti il Presidente, un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento e senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi e, anche fra estranei, un Segretario a meno che non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione deve avvenire con avviso raccomandato, telegramma, ovvero a mezzo fax o posta elettronica al domicilio o al numero risultante nei libri sociali con prova di ricevimento, inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 3 {tre } giorni.

In difetto di tale formalità il Consiglio delibera con la presenza di tutti i consiglieri e dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

E'ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi dal consigliere più anziano.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

**11.5** L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli che la legge riserva all' Assemblea. Esso pertanto ha la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultino dallo Statuto o dalla legge e nel rispetto delle direttive e degli indirizzi strategici e programmatici stabiliti dal Comune di Molveno, che esercita il controllo previsto dall'art. 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6.

Al fine di consentire l'esercizio del controllo analogo, gli amministratori hanno il dovere di attenersi alle direttive impartite dall'assemblea dei soci in merito agli obiettivi gestionali e alle modalità per la loro attuazione e di

fornire le informazioni richieste, affinché la stessa possa svolgere le funzioni e i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo ad essa attribuiti.

E' prevista l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, ad eccezione del Vicepresidente, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

L'organo amministrativo è tenuto ad inviare al Comune di Molveno, prima dell' approvazione da parte dell' Assemblea, le proposte di deliberazione concernenti il bilancio di esercizio, il piano industriale, comprensivo del piano degli investimenti strategici.

Resta comunque riservata all'Assemblea dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e comunque le seguenti operazioni:

a) acquisto e alienazione di beni immobili;

b) acquisto e alienazione di partecipazioni in altre Società, enti o imprese.

L'Organo amministrativo avrà in particolare la facoltà di acquistare ed alienare beni mobili, merci, assumere obbligazioni di qualsiasi natura, anche cambiaria, concludere contratti inerenti la gestione sociale anche con Compagnie di Assicurazione, accettare forniture, concludere contratti di appalto fissandone le condizioni di fornitura, aprire e chiudere conti correnti bancari, effettuare depositi o prelevamenti, liquidare conti e fatture, rappresentare la Società in ogni procedura contenziosa e fiscale, nonché in qualsiasi pratica fiscale, assumere a tempo determinato ed indeterminato, licenziare, determinare stipendi, salari e retribuzioni in genere, per dipendenti della categoria di impiegati e operai, compiere qualsiasi operazione attiva e passiva presso le banche, Uffici Doganali, Ministeri Italiani.

Può nominare direttori e procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Salve le limitazioni di legge, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti determinando i limiti della delega.

**11.6** All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri delegati agli Amministratori Delegati, spetta la rappresentanza generale della Società.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

**11.7** Ai componenti dell'organo amministrativo può competere, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle proprie funzioni, anche un compenso annuo stabilito dall' Assemblea.

E' fatto divieto di corrispondere ai componenti dell'Organo di amministrazione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

## **Art. 12 – COLLEGIO SINDACALE**

**12.1** L'Assemblea dei soci nomina ai sensi dell'art. 2397 del C.C. tre sindaci effettivi e due supplenti e procede inoltre alla nomina del loro Presidente. E' rispettato il principio di genere, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. I sindaci devono essere in

possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

Al Collegio Sindacale spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull' adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale.

**12.2** Esso dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

**12.3** Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

**12.4** Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod. Civ.

La retribuzione dei sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

#### **Art. 13 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

**13.1** La revisione legale dei conti è affidata ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia. L'incarico al revisore legale dei conti o alla società di revisione è conferito dall'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, e ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

**13.2** L'Assemblea determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico.

#### **Art. 14 - RECESSO DEL SOCIO**

**14.1** Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge o dal presente statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Hanno inoltre diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti C.C., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C..

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

**14.2** Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione alla consistenza patrimoniale della Società ed alle sue prospettive reddituali, nonché all'eventuale valore di mercato delle azioni.

#### **Art. 15 - BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI**

**15.1** Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal II comma dell'art. 2364 C.C..

**15.2** Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale e sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i Soci in proporzione alle quote di capitale sociale, salvo che l'Assemblea non disponga di destinarli a riserva.

**15.3** E' consentita la distribuzione di acconti su dividendi esclusivamente alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 2433-bis Cod. Civ..

#### **Art. 16 - OBBLIGAZIONI e STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI**

**16.1** L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

**16.2** La Società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi escluso comunque il voto nell'assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, ai sensi dell'art. 2346

ultimo comma C.C..

L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

La Società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

**16.3** Gli strumenti finanziari che condizionino tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII capo V Libro V del Codice Civile.

**16.4** Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla sezione X I Capo V del Codice Civile.

#### **Art . 17 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

**17.1** Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, l'Assemblea determinerà i criteri per la liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

#### **Art. 18 - NORME DI RINVIO**

**18.1** Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di Società per azioni.

#### **Art. 19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

**19.1** Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trento, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.

L'arbitro dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

L' arbitro determinerà come ripartire le spese dell' arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.

#### **Art. 20 – COMPETENZA TERRITORIALE**

**20.1** La società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e della giustizia amministrativa di Trento.

F.to Donini Lorenzo

F.to Arcadio Vangelisti Notaio L.S.

